

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (868) . . .	53
PRESIDENTE	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
AIARDI, <i>Relatore</i>	54, 56, 58, 60
ALIVERTI	54, 55
MILANI	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
PAPA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	54 55, 56, 58, 60
SERVELLO	58
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	60

La seduta comincia alle 10.

FIORET, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali.

Gli onorevoli Milani, Damico e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'ultimo comma le seguenti parole: « nonché la pubblicazione integrale degli atti e fatti, delle società quotate in borsa e delle società con capitale sociale superiore ai 500 milioni ».

MILANI. Nell'emendamento si prevede per le società quotate in borsa la pubblicazione integrale degli atti e fatti nel Bollettino nazionale, così come per le società con capitale sociale superiore ai 500 milioni. Questo perché si possono dare delle situazioni, che di fatto già esistono, per cui grosse società preferiscono non essere quotate in borsa, pur rivestendo i loro atti un indiscutibile interesse nazionale. Per esempio, nella borsa di Milano

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

sono quotate 144 società per azioni, ma nell'elenco non sono comprese alcune società rilevanti, come la SIR. Nel settore commerciale le società quotate in borsa sono due soltanto, la Rinascente e la Silos, quando in questo settore operano società rilevanti come la Standa. Ecco le ragioni che giustificano la presentazione di questo emendamento.

ALIVERTI. Vorrei far presente le mie perplessità in ordine all'emendamento proposto, che, se accolto integralmente, snaturerebbe lo spirito del provvedimento che consiste nel trasferire in sede regionale la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata; perché se si comincia a prevedere questa eccezione si crea una maggiore complicazione. Quindi, tranne che per la parte riguardante le società quotate in borsa, l'emendamento secondo noi non può essere accolto.

AIARDI, *Relatore*. Non sono favorevole alla seconda parte di questo emendamento.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore e con l'onorevole Aliverti; tra l'altro non si disporrebbe di un riferimento obiettivo per conoscere quali sono le società con capitale sociale superiore a 500 milioni.

MILANI. Chiedo che il nostro emendamento sia votato per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Milani, fino alla parola « borsa ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento.

(È respinta).

MILANI. A nome del gruppo comunista, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, quale risulta con la modifica testé riportata.

(È approvato).

L'articolo 1 resta pertanto così formulato:

ART. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di

fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali nonché la pubblicazione integrale degli atti e fatti delle società quotate in borsa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il Bollettino nazionale è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette camere, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello del tesoro.

Gli onorevoli Milani, Damico e Brini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della regione ».

Sostituire al terzo comma le parole: « concorre nelle spese sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione » *con le seguenti:* « concorre nelle spese sostenute dalle Regioni ».

AIARDI, *Relatore*. Sono contrario a questi emendamenti per le ragioni già esposte anche in sede di discussione sulle linee generali. Quindi non per spirito antiregionalistico, ma perché credo che a livello regionale si riprodurrebbero gli inconvenienti che si manifestano attualmente, senza tener conto che uno dei punti qualificanti della riforma delle camere di commercio dovrebbe riguardare il col-

legamento di queste con l'ente regione. Riten-
go che la preoccupazione che discende dal-
l'emendamento potrà essere superata proprio
da questo futuro collegamento con l'ente
regione.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'indu-
stria, il commercio e l'artigianato*. Il Gover-
no è contrario a questi emendamenti, in
quanto la ristrutturazione delle camere di
commercio che si sta elaborando prevede che
questo compito specifico sia affidato proprio
ad esse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento sostitutivo del secondo comma.

(È respinto).

Poiché questo emendamento è stato respin-
to, l'altro si intende prescluso.

L'onorevole Milani ha ora presentato il
seguinte emendamento:

*Aggiungere alla fine del secondo comma
le seguenti parole: « fino alla riforma e re-
gionalizzazione delle camere di commercio ».*

ALIVERTI. Sono contrario a questo emen-
damento, in quanto attualmente le camere di
commercio hanno già il compito specifico di
curare la pubblicazione di numerosi atti del
Ministero. Infatti, il decreto luogotenenziale
del 21 settembre 1944, n. 315, apportando delle
variazioni ai compiti degli uffici provinciali
del commercio e dell'industria, all'articolo 3
stabilisce che tali uffici, incorporati nelle
camere di commercio, devono curare l'esecu-
zione degli atti e provvedimenti del Mini-
stero dell'industria e commercio. Mi sem-
bra poi che non possiamo fare riferimento
né all'istituto regionale, né alla futura ri-
forma delle camere di commercio, in quanto
al momento non sappiamo se questa riforma
si farà, come si farà, quando sarà posto in
discussione il relativo disegno di legge.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'indu-
stria, il commercio e l'artigianato*. Anche il
Governo è contrario a questo emendamento
per una questione di aderenza al testo del
disegno di legge e alle previsioni della rifo-
rma delle camere di commercio che o potrà
prevedere la regionalizzazione di certi servizi
e allora è inutile l'affermazione contenuta nel-
l'emendamento che sarebbe solo di principio
o non riceverà questa regionalizzazione e
allora è superfluo farne riferimento nell'emen-
damento.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che, an-
che se nella nostra legislazione vi è qualche
esempio di norma che rinvia ad altra norma,
secondo me tale tipo di norma non ha un
senso preciso. Inoltre l'ipotesi di riforma, se
non erro, non riguarda tanto il fatto che sia-
no le camere di commercio o le regioni a
curare questa pubblicazione, ma riguarda
l'assunzione delle camere di commercio en-
tro un assetto istituzionale diverso. Ciò stan-
te, secondo me non avrebbe molto senso dire
che sono le camere di commercio a provve-
dere alla pubblicazione fino alla riforma e
regionalizzazione delle medesime.

MILANI. Abbiamo presentato questo emen-
damento in via subordinata a quello prece-
dente che demandava il compito della pubbli-
cazione dei fascicoli regionali alla regione,
anziché alla camera di commercio. Ciò per
le ragioni esposte dal sottosegretario, e cioè
che si sta procedendo alla riforma e regiona-
lizzazione delle camere di commercio. In
sede di riforma si modificheranno i compiti di
queste ultime relativamente al bollettino. Per
queste considerazioni noi insistiamo sul no-
stro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Milani ed altri di cui ho testé dato
lettura.

(È respinto).

MILANI. Dichiaro che il mio gruppo è
contrario all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I fascicoli regionali e il Bollettino nazio-
nale sono divisi in tre parti concernenti, ri-
spettivamente:

- 1) atti costitutivi e statuti delle società
e loro modificazioni;
- 2) bilanci;
- 3) altri atti e notizie.

In ognuna delle parti predette sono sepa-
ratamente raggruppati gli atti e le notizie
concernenti le società per azioni e quelli con-
cernenti le società a responsabilità limitata.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio
gruppo.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La menzione nel Bollettino nazionale è fatta mediante l'indicazione della denominazione e della sede della società e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto e di notizia che forma oggetto di pubblicità; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il Bollettino nazionale è pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrono feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino.

Con decreti del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata, per i fascicoli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese né inferiore a una settimana.

Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al Ministero, nonché un modello uniforme dei fascicoli stessi.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Agli effetti dell'articolo 2457-ter del codice civile si considera come data di pubblicazione

quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto.

MILANI. Vorrei osservare che questo disegno di legge è stato presentata per superare i ritardi nella pubblicazione degli atti delle società di cui trattasi, ritardi che hanno portato ad un ingolfamento degli uffici competenti. Ora, mi sembra che questo articolo 6, di cui comprendo la ragione giuridica — e per questo motivo il gruppo non ha presentato emendamenti, può portare ad un ulteriore ritardo —, in quanto è previsto un certo periodo di tempo per provvedere alla pubblicazione dei fascicoli regionali, dopodiché interviene il Bollettino nazionale che fa da repertorio e la cui redazione quindi implica dei tempi abbastanza lunghi.

AIARDI, *Relatore*. È prevista una precisa scadenza anche successivamente alla pubblicazione dei fascicoli regionali. Il Bollettino nazionale, secondo quanto prevede il provvedimento al nostro esame, potrà uscire con la necessaria rapidità che attualmente non si può rispettare. D'altra parte proprio su questo problema si è espressa la Commissione giustizia nei termini a noi noti.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Bollettino nazionale comprenderà le notizie apparse fino al periodo in cui viene pubblicato.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, in cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'ar-

articolo 101-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.

Gli onorevoli Milani, Damico e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire alle parole: alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione le parole: alla regione.

In seguito a votazione precedente, l'emendamento si considera precluso.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo

quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice ».

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative continua a essere disciplinata dal regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 558, e dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Detta pubblicazione avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Milani, Damico, Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le associazioni cooperative nazionali legalmente riconosciute ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575 ».

AIARDI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione proposta dal Governo, che accoglie anche gran parte delle istanze avanzate dall'emendamento Milani.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In effetti, con questa formulazione si eliminano quelle preoccupazioni che erano state avanzate circa gli atti concernenti le società cooperative. In sostanza, si tratta di riconoscere un procedimento che attualmente, per prassi, viene già adottato, cioè la pubblicazione del Bollettino a carico del Ministero del lavoro, mentre il contenuto e le modalità della pubblicazione stessa restano compito del Ministero dell'industria.

SERVELLO. Vorrei meglio cogliere le ragioni e la necessità per cui si arriva a questa duplicazione nelle pubblicazioni. Se si fa riferimento a delle leggi che danno la competenza in questi atti al Ministero dell'industria, non comprendo le ragioni per cui si diano dei compiti al Ministero del lavoro in ordine ad un settore che sfugge alla sua competenza, inoltre il Ministero del lavoro ha già tante attribuzioni gravose per cui non vedo perché gli si debba dare questa ulteriore incombenza. Questa duplicazione mi sembra, fra l'altro, fuori luogo rispetto alla necessità di un indirizzo unitario delle pubblicazioni.

AIARDI, *Relatore*. Con questa formulazione viene sancita per legge una realtà di fatto esistente. Per questo motivo prego la Commissione di approvare l'emendamento governativo.

MILANI. Il testo presentato dal Governo modifica in parte l'articolo 9 e lo rende più chiaro; però un paio di punti in questo testo si discostano dal nostro emendamento sostitutivo e sono i seguenti. In primo luogo noi abbiamo proposto l'abolizione *sic et simpliciter* del primo comma - e l'intervento dell'onorevole Servello accentua il valore di questa nostra richiesta - per i riferimenti ai decreti-legge nn 1882 e 2134: il primo per

il suo carattere di intensificazione della vigilanza sulle società cooperative e l'altro perché, se ben ricordo, fa riferimento alle società commerciali, mentre quelle cooperative non sono solo società commerciali, ma hanno anche altre finalità; in considerazione di ciò, un richiamo alla normativa vigente ci pare contraddittorio con il contenuto dell'articolo stesso. In secondo luogo, noi abbiamo proposto, circa le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli atti concernenti le società cooperative che, fermo restando che queste modalità siano determinate con decreto del ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, venissero sentite le associazioni cooperative nazionali legalmente riconosciute. Ciò stante, il gruppo comunista insiste nella votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(*E respinto*)

SERVELLO. Vorrei ancora capire perché l'emendamento del Governo prevede l'emissione di un decreto. Io ritenevo che il termine di tre mesi fosse relativo alla pubblicazione degli atti.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è così.

SERVELLO. Vorrei sapere per quale motivo il Ministero debba emanare un decreto con cui stabilisce le modalità in base alle quali deve agire conformemente alla legge, continuando a fare quello che già sta facendo. In poche parole il ministro deve dettare a se stesso le direttive sul modo di compilare il Bollettino.

PRESIDENTE. Il sottosegretario ha già risposto affermando che nella prassi ormai consolidate il Ministero del lavoro già attua modalità diverse da quelle della normativa vigente.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In effetti vi sono due tipi di pubblicazioni: la pubblicazione degli atti delle società commerciali avviene per mezzo del Ministero dell'industria e commercio, mentre quella degli atti delle società cooperative avviene per mezzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ora con il disegno di legge al nostro esame discipliniamo la pubblicazione degli atti delle

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

società commerciali effettuando un decentramento col demandare la pubblicazione degli atti delle società non quotate in borsa ai bollettini regionali, restando al Bollettino nazionale il compito dell'indice di tutte le pubblicazioni delle varie regioni.

Sorge la necessità di sistemare la materia delle società cooperative per le quali la pubblicazione degli atti avviene di fatto a cura e a spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Poiché questo Ministero ha competenze diverse da quelle che riguardano le società commerciali sia pure, come rilevava l'onorevole Milani, con finalità particolari, occorre delegare il ministro del lavoro ad emanare un decreto di regolamentazione di questa pubblicazione, tenendo presenti le norme generali in materia che si trovano o nelle leggi precedenti o in quelle che andiamo a sancire. Si tratta, pertanto, di operare un coordinamento.

In merito alla fissazione del periodo entro il quale il ministro del lavoro deve determinare con decreto le modalità di pubblicazione, il gruppo comunista aveva proposto due mesi, il Governo tre mesi, ma non è contrario ad ampliare questo termine, come è stato sollecitato in questa sede, in modo da procedere ad una elaborazione rispondente alle necessità.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello propone il seguente emendamento all'emendamento del Governo.

Al secondo comma sostituire le parole: tre mesi con le parole: sei mesi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo con la modifica testé approvata.

(È approvato).

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

ART. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saran-

no determinate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Per gli atti e i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora non pubblicati alla stessa data nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la pubblicazione nel Bollettino stesso è eseguita in conformità delle norme vigenti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

L'articolo 2457-ter del codice civile si applica agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

MILANI. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

All'onere derivante, nell'anno finanziario 1972, dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555. A quello derivante, nell'anno finanziario 1973, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 nell'anno finanziario 1973, valutato in lire

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

200 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

MILANI. Si tratta di un emendamento logico. Infatti, il disegno di legge che stiamo esaminando era stato presentato nella passata legislatura e si prevedeva che venisse approvato entro il 1972. Dal momento che così non è stato, mi sembra assurdo fare riferimento all'anno finanziario 1972.

AIARDI, *Relatore*. Faccio presente che nella sua attuale formulazione l'articolo prevede di utilizzare anche le maggiori entrate derivanti dalla legge n. 555.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La parte che si riferisce all'anno finanziario 1972 può anche essere considerata superata, ma per il resto non mi sembra opportuno accogliere l'emendamento Milani così come è formulato, poiché si verrebbe a privare la legge di una delle fonti di finanziamento.

PRESIDENTE. Debbo riconoscere che l'emendamento Milani risponde ad una esigenza di correttezza formale. Per superare l'ostacolo della fonte di finanziamento segnalato dall'onorevole sottosegretario, propongo la seguente formulazione dell'emendamento: « All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555 e con la riduzione di lire 200 milioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1973 ».

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso che risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo

2 si farà fronte per l'anno finanziario 1973 con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555 e con la riduzione di 200 milioni di lire del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

MILANI. Per le ragioni esposte durante la discussione sulle linee generali e nel corso dell'esame degli articoli, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (868).

Presenti e votanti	21
✓ Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 6 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Capra, Costamagna, Erminero, Felici, Fioret, Girardin, Maina, Mattemi, Medi, Misasi, Patriarca, Qualleri, Romualdi, Sangalli, Servello.

Si sono astenuti:

Brimi, D'Angelo, Mancuso, Milani, Niccoli Bruno, Talassi Renata.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI